

## CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

### Art. 1 – Normativa contrattuale

Le presenti condizioni generali, salvo eventuali modifiche o deroghe pattuite per iscritto, regolano tutti gli ordini dell'acquirente relativi ai prodotti (o merci) di VALLELUNGA & CO. SRL (di seguito "VALLELUNGA").

VALLELUNGA non sarà vincolata da condizioni generali di acquisto dell'acquirente, neanche nell'ipotesi in cui si faccia a loro riferimento o siano contenute negli ordini o in qualsiasi altra documentazione proveniente dall'acquirente stesso, salvo il preventivo consenso scritto di VALLELUNGA.

In caso di contrasto tra le due diverse clausole, troveranno applicazione quelle del venditore.

Qualsiasi modifica al presente contratto può essere fatta solo con un documento scritto, firmato da entrambe le parti.

### Art. 2 – Ordini

Gli ordini comunque pervenuti a VALLELUNGA sono per quest'ultima impegnativi solo dopo la loro eventuale approvazione scritta, restando in ogni caso insindacabile facoltà di VALLELUNGA accettarli o recedere - senza oneri - dagli stessi prima della consegna delle merci. L'eventuale conferma d'ordine di VALLELUNGA che sia, anche parzialmente, difforme dall'ordine, sarà vincolante per l'acquirente che non ne abbia contestato la difformità con lettera raccomandata A/R, anche tramite PEC, entro 5 giorni dal suo ricevimento. Nel caso che l'ordine sia conferito solo verbalmente, con l'inizio delle consegne delle merci si intendono accettate dall'acquirente, senza riserve, tutte le condizioni riportate nel presente contratto.

Si conviene inoltre che, se dopo la conferma dell'ordine, si venga a conoscenza che l'acquirente si trovi in condizioni di difficoltà finanziaria (in via esemplificativa protesti, sequestri, pignoramenti o altri atti pregiudizievoli a carico dell'acquirente), VALLELUNGA potrà sospendere l'ordine ed esigere particolari garanzie oppure risolvere il contratto per inadempimento dell'acquirente ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R, anche tramite PEC, o via fax.

L'acquirente si impegna a comunicare per iscritto a VALLELUNGA, entro e non oltre il giorno previsto per il ritiro, l'eventuale variazione del luogo di destinazione della merce, se diverso da quello citato nella conferma d'ordine. In mancanza di tale comunicazione, la destinazione originariamente indicata si intende confermata.

### Art. 3 – Campioni e materiali promozionali

I dati figuranti nei documenti illustrativi di VALLELUNGA, così come le caratteristiche dei campioni e dei modelli inviati, hanno carattere di indicazioni approssimative. Questi dati non hanno valore impegnativo se non nella misura in cui siano stati espressamente menzionati come tali nell'offerta o nell'accettazione scritta di VALLELUNGA.

### Art. 4 – Consegna

Salvo diversa pattuizione per iscritto, la consegna delle merci si intende sempre Ex Works (franco magazzino venditore) nel rispetto degli Incoterms ed avvenuta a carico completato presso i magazzini in Italia di VALLELUNGA. Ogni rischio del trasporto, compresi ammanchi, rotture, deterioramenti e manomissioni, è a carico dell'acquirente anche se il prezzo sarà pattuito franco di porto, FOB o C&F. Eventuali accordi con spedizionieri si intendono sempre conclusi in nome e per conto dell'acquirente, che fin d'ora ratifica ed accetta l'operato di VALLELUNGA.

I termini di consegna hanno carattere indicativo: eventuali ritardi nelle consegne, interruzioni, sospensioni totali o parziali delle vendite non daranno diritto ad indennizzi o risarcimento danni. Resta in ogni caso inteso che ogni causa di forza maggiore sospende la decorrenza del termine per tutta la durata della causa stessa.

L'acquirente si impegna a ritirare la merce o ad accettarne la consegna non appena gliene sia comunicato l'approntamento, e comunque non oltre 90 giorni dalla data di comunicazione di merce pronta.

In caso di mancato ritiro entro il suddetto periodo, l'ordine si considererà annullato, fatto salvo il diritto di VALLELUNGA di trattenere la somma già riscossa a titolo di penale. E' espressamente esclusa qualsiasi garanzia, responsabilità o rischio a carico di VALLELUNGA in relazione alle merci in sosta per il citato periodo.

L'accettazione, senza espressa riserva, da parte dell'acquirente di prodotti non conformi per tipo o quantità, ovvero a condizioni diverse da quelle contenute nella richiesta dello stesso acquirente, implica accettazione, da parte di quest'ultimo, della fornitura e delle condizioni proposte dal venditore. Le suddette riserve (anche se formulate sotto forma di precisazioni o rettifiche delle condizioni di fornitura) non avranno efficacia se non saranno formulate

# Vallelunga & Co.

dall'acquirente per iscritto, immediatamente e comunque entro il termine perentorio ed essenziale di 8 giorni decorrenti dal ricevimento della merce.

Qualora la regola Incoterms concordata tra le parti preveda che l'acquirente debba curare il trasporto delle merci fuori dall'Italia:

**a)** in caso di cessione intra-comunitaria, l'acquirente, entro 45 giorni dalla ricezione delle merci presso il suo magazzino, dovrà trasmettere a VALLELUNGA un originale o una copia del documento di trasporto internazionale CMR o di altro documento di trasporto, sottoscritti a destinazione dall'acquirente ovvero, in assenza del CMR, una dichiarazione di ricezione delle merci;

**b)** in caso di cessione extra-comunitaria, l'acquirente si impegna a:

- i) presentare la dichiarazione doganale di esportazione (DAU-EX e DAE) ed effettuare l'appuramento del MRN (Movement Reference Number) presso la dogana del territorio comunitario di uscita delle merci, entro 90 giorni dalla data di consegna in Italia delle merci stesse;
- ii) inviare a VALLELUNGA, entro 90 giorni dalla data di consegna, i documenti comprovanti l'esportazione delle merci (dichiarazione di esportazione DAU-EX, DAE e notifica di avvenuta esportazione);
- iii) confermare prontamente per iscritto a VALLELUNGA l'avvenuta esecuzione delle suddette formalità e a fornirgli ogni ulteriore documento comprovante l'esecuzione delle suddette formalità e l'uscita delle merci dal territorio dell'Unione Europea.

In caso di inadempienza dell'acquirente a quanto sopra pattuito, VALLELUNGA avrà il diritto di addebitare immediatamente all'acquirente l'Imposta sul Valore Aggiunto relativa alla fornitura e connessa alla mancata prova del trasporto delle merci in altro Stato Membro della Comunità Europea o mancato appuramento della esportazione. In ogni caso, l'acquirente terrà indenne e manlevata VALLELUNGA in relazione al pagamento di tutto quanto eventualmente dovuto dalla stessa VALLELUNGA nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria, a titolo di sanzioni ed interessi o ad altro titolo, in connessione con la fornitura e la mancata prova del trasporto delle merci in altro Stato Membro della Comunità Europea o al mancato appuramento della esportazione.

## Art. 5 – Contestazioni

La garanzia della merce è limitata al solo materiale ceramico di prima scelta, con una tolleranza del 5%; ogni garanzia rimane esclusa espressamente per tutta la merce di scelta secondaria, sottoselezione e di stock. Le contestazioni per vizi palesi hanno efficacia solo quando sono mosse prima della posa in opera del materiale ceramico. Le differenze di tonalità non possono essere denunciate come vizio del materiale. Le tonalità di colore dei campioni e delle riproduzioni sono da ritenersi puramente indicative e non strettamente vincolanti la fornitura. Eventuali reclami in merito alla qualità ed al tipo del materiale dovranno pervenire a VALLELUNGA con lettera raccomandata A/R, anche tramite PEC, indirizzata direttamente al ns. "Ufficio Logistica, Qualità e Servizio Post-Vendita", entro 15 giorni dalla consegna, ovvero in caso di vizi occulti entro 8 giorni dalla loro scoperta. L'azione si prescrive, in ogni caso, in 1 anno dalla consegna.

L'acquirente s'impegna a tenere a disposizione le partite contestate così da consentire il controllo dei difetti denunciati. In ogni caso, si ribadisce che la posa in opera del materiale esonera VALLELUNGA da qualsiasi responsabilità. Per nessuna ragione l'acquirente potrà restituire il materiale ceramico senza espressa preventiva autorizzazione scritta di VALLELUNGA. Eventuali vizi o difetti di qualità della merce, ove siano denunciati nei termini ed accertati o riconosciuti, danno diritto solamente alla sostituzione dei materiali difettosi a condizione della preventiva restituzione delle merci contestate e su autorizzazione scritta dell'operazione di resa, restando tassativamente rinunciati ed esclusi così la risoluzione del contratto come qualsiasi risarcimento danni. VALLELUNGA non si assume nessuna responsabilità sulla idoneità del materiale all'uso cui l'acquirente lo intende destinare, e ciò neppure nell'ipotesi che, da parte di VALLELUNGA, vengano forniti suggerimenti o indicazioni circa l'installazione e l'impiego dello stesso.

Qualora la contestazione risulti infondata, l'acquirente sarà tenuto a risarcire a VALLELUNGA tutte le spese dalla stessa sostenute per l'accertamento e la gestione della contestazione (viaggi, perizie, ecc.); uguale obbligo avrà l'acquirente se il reclamo risulti solo parzialmente fondato, in misura non superiore al 30% (per cento) rispetto alle contestazioni originariamente effettuate.

## Art. 6 – Prezzi

I prezzi indicati sui listini di VALLELUNGA devono intendersi Ex Works (franco magazzino venditore), al netto di IVA e di sconti. Tali prezzi non includono, tra gli altri, i costi di spedizione, di trasporto, di eventuale assicurazione, né di eventuali

# Vallelunga & Co.

ulteriori oneri (tasse, imposte, ecc.). Il prezzo della merce sarà quello previsto nel listino tempo per tempo vigente al momento della conferma d'ordine o, qualora la merce non sia inserita nel listino prezzi, sarà quello indicato nell'ordine. Anche dopo la conferma d'ordine e fino al momento della consegna delle merci, sarà facoltà di VALLELUNGA disporre variazioni del prezzo per sopravvenuti aumenti dei costi di materie prime, mano d'opera, combustibili e altre spese di produzione. In tal caso l'acquirente, potrà recedere dall'ordine mediante comunicazione scritta, da inviare con raccomandata A/R, anche tramite PEC, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di VALLELUNGA contenente precisazioni sulla misura dell'aumento.

## **Art. 7 – Pagamento**

Il pagamento dovrà essere effettuato, salvo diverso accordo scritto, presso la sede del venditore o presso istituto bancario indicato dallo stesso venditore. Eventuali pagamenti fatti ad agenti, rappresentanti o ausiliari di commercio del venditore, se autorizzati per iscritto da VALLELUNGA, avranno effetto liberatorio per l'acquirente solo al momento dell'effettiva ricezione di tali somme da parte della stessa VALLELUNGA.

Qualsiasi ritardo o irregolarità nel pagamento dà al venditore il diritto di sospendere le forniture o di risolvere i contratti in corso, anche se non relativi ai pagamenti in questione, nonché il diritto al risarcimento degli eventuali danni. Il venditore ha comunque diritto - a decorrere dalla scadenza del pagamento, senza necessità di messa in mora - agli interessi moratori nella misura del tasso previsto dal D. Lgs. 231/2002 italiano ed all'integrale rifusione delle spese legali e di assistenza, sia stragiudiziale che giudiziale.

In nessun caso l'acquirente potrà ritardare o sospendere il pagamento, indipendentemente da qualsiasi rivendicazione e/o reclamo esposto.

Nel caso di ritardo nel pagamento, totale o parziale di una fattura, VALLELUNGA avrà facoltà di sospendere le ulteriori consegne, anche se relative ad altri contratti, e subordinare ulteriori spedizioni e/o forniture all'immediato ed integrale pagamento di tutto il materiale ordinato, ovvero al rilascio di idonee garanzie.

Nessuna contestazione o controversia inerente alla qualità della merce, a vizi o difetti, o a qualsiasi altro aspetto del contratto, sarà efficace e potrà essere presa in considerazione, e così pure nessuna azione potrà essere iniziata se non dopo l'avvenuto integrale pagamento del prezzo (clausola *solve et repete*).

## **Art. 8 – Riservato dominio**

La vendita della merce viene effettuata con la clausola del riservato dominio; pertanto, nel caso in cui il pagamento, per accordi contrattuali, debba essere effettuato, in tutto o in parte dopo la consegna, le merci consegnate restano di proprietà di VALLELUNGA fino all'integrale pagamento del prezzo.

## **Art. 9 – Cause di forza maggiore ed eccessiva onerosità**

VALLELUNGA può sospendere l'esecuzione del contratto, o recedere, qualora l'adempimento risulti oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso, a causa di eventi di forza maggiore (senza pretesa di completezza, scioperi, incidenti, esplosioni, incendi, guerre, eventi naturali, ecc.), ritardo o impossibilità di approvvigionare le materie prime, guasti e/o cause simili.

## **Art. 10 – Cessione del contratto**

L'acquirente non può cedere il contratto, od in singoli rapporti obbligatori da questo derivanti, senza l'accettazione scritta di VALLELUNGA; anche in tal caso l'acquirente rimane comunque solidalmente responsabile con il cessionario per le obbligazioni cedute.

## **Art. 11 – Interpretazione, modifiche, clausole invalide**

Per l'interpretazione delle presenti condizioni generali fa fede unicamente il testo italiano delle stesse.

Eventuali allegati o premesse si intendono parte integrante dei contratti cui si riferiscono. Ogni richiamo ai listini prezzi, condizioni generali od altro materiale di VALLELUNGA si intende riferito ai documenti in vigore al momento del richiamo stesso, salvo non sia diversamente specificato; devono ritenersi annullati i testi corrispondenti in precedenza in vigore tra le parti.

Le dichiarazioni effettuate od il comportamento tenuto dalle parti durante le trattative o nel corso dell'esecuzione del contratto possono contribuire all'interpretazione del solo contratto cui si riferiscono e nei limiti in cui non contrastino

# Vallelunga & Co.

con le presenti condizioni generali o con gli accordi scritti presi dalle parti in occasione della conclusione del contratto in questione.

Salvo quanto sopra previsto all'art. 2), ogni modifica od integrazione fatta dalle parti ai contratti cui si applicano le presenti condizioni generali dovrà essere effettuata per iscritto, a pena di nullità. La deroga ad una o più disposizioni delle presenti condizioni generali non deve interpretarsi estensivamente o per analogia e non implica la volontà di disapplicare le condizioni generali nel loro insieme.

Eventuali variazioni delle condizioni contrattuali concordate tra le parti non costituiscono novazione del contratto, salvo espressa volontà contraria, risultante per iscritto.

In caso di disposizioni contrattuali valide od inefficaci, il contratto nella sua globalità va integrato per conseguire, in modo conforme alla legge, lo scopo essenziale perseguito dall'accordo contenente le clausole in questione.

## **Art. 12 – Foro competente**

Il presente contratto è regolato dalla legge, anche processuale, italiana. Per ogni controversia relativa o comunque collegata ai contratti cui si applicano le presenti condizioni generali la giurisdizione è attribuita, in via esclusiva, al Giudice italiano ed è esclusivamente competente il foro del venditore, anche nei casi di chiamata in garanzia e connessione, con esclusione di qualsivoglia altro foro e/o giurisdizione.

## **Art. 13 – Proprietà industriale e distribuzione selettiva – Limiti alla rivendita**

La sottoscrizione delle presenti condizioni generali non conferisce, in alcun modo, all'acquirente il diritto di utilizzare in nessuna forma i marchi di VALLELUNGA e/o altri segni distintivi della stessa; il loro eventuale uso dovrà essere preventivamente autorizzato da VALLELUNGA ed espressamente disciplinato con separata scrittura.

Le forniture delle merci ricevute da VALLELUNGA e dai propri punti vendita selettivi autorizzati sono destinate all'installazione presso l'utente finale, e non è consentita altra forma di rivendita a ulteriori intermediari commerciali diversi dagli utenti finali, salvo previa autorizzazione iscritta di VALLELUNGA. La rivendita della merce in violazione di tale divieto deve considerarsi pertanto non consentita ed equiparata ad uso illecito dei diritti di proprietà industriale e intellettuale di VALLELUNGA, con diritto della stessa VALLELUNGA di chiederne il sequestro presso qualunque detentore. Resta inteso che VALLELUNGA si riserva il diritto di procedere giudizialmente nei confronti di chiunque sia coinvolto in rivendite non autorizzate.

## **Art. 14 – Informativa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali)**

Ai fini della completezza delle informazioni riportate, anche relativamente alle sanzioni penali previste dal D.Lgs 231/2007, l'acquirente è tenuto a prendere visione delle informazioni rese sul sito web, <http://www.vallelungacer.it/>, al seguente link "<http://www.vallelungacer.it/privacy-policy/>".